



**RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA
E
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO
PER L'ESERCIZIO 2020**

(a rt. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)



RELAZIONE SULLA GESTIONE

Normativa e Finalità

La presente Relazione costituisce allegato al Bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/4 del D.Lgs.

Precisamente la norma di riferimento è l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 il quale, al comma 11, recita: *“Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.”*

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato e della Nota Integrativa.

Il bilancio consolidato rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, ed ha come scopo quello di coprire le carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentire una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di controllo adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento.

Il bilancio consolidato diviene importante anche alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di rapporto società/enti partecipati dagli enti locali, che è stata ridefinita organicamente disciplinata dal recente D.Lgs 175/2016 -TU in materia di società a partecipazione pubblica.

Non risulta esclusa dal consolidamento la Sogeir ATO AG1 SpA in liquidazione, Ente in liquidazione.

Come espressamente prevede il principio 4.4 (di seguito anche solo principio), il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito anche solo Gap) destinato a rappresentare, attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti interni al gruppo, le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Costituisce quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come unica entità economica distinta dalle singole società o enti componenti il gruppo stesso, che assolve a funzioni di informazione che non possono essere fornite dai bilanci delle singole società o enti.

Secondo il predetto principio il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del decreto 118 e di quanto previsto dal principio;



- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le note difficoltà legate al ridotto numero di personale in servizio costituisce la principale causa del ritardo nell'approvazione del documento finanziario in esame nei termini di legge previsti.

Perimetro di Consolidamento

Il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) deve comprendere gli Enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'Amministrazione Pubblica. Tale definizione fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

I criteri dettati dal D.Lgs. 118/2011 per la determinazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" sono i seguenti:

punto 1) organismi strumentali dell'Amministrazione Pubblica capogruppo che costituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa;

punto 2) Enti strumentali controllati dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);



punto 3) Enti strumentali partecipati, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);

punto 4) società controllate dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

punto 5) società partecipate dell'Amministrazione Pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'Ente Locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Si ricorda che con il Decreto del MEF dell'11 agosto 2017, la soglia di irrilevanza è scesa dal 10% al 3% (ampliando quindi il perimetro di consolidamento) con riferimento agli enti e le società i cui bilanci presentano, per ciascuno dei parametri previsti dal principio contabile 4/4 (totale attivo, patrimonio netto e totale ricavi caratteristici), valori inferiori alla predetta soglia, rispetto ai corrispondenti valori della Capogruppo.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata non solo in riferimento al singolo ente o società, ma anche con riferimento all'insieme degli enti e delle società i cui singoli bilanci risultano irrilevanti: la sommatoria dei dati dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei tre parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto ai corrispondenti valori della Capogruppo. Se tale sommatoria presenta un valore pari o superiore al 10%, la Capogruppo deve individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza, ad una incidenza inferiore al 10%.

L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato ed è coerente con le Linee Guida per la relazione dei Revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR del 7 ottobre 2020.

Con la delibera di Giunta Comunale n. 216 del 22/11/2021 il Comune di Sciacca ha proceduto, secondo la normativa vigente, sia alla individuazione degli Enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) che alla determinazione del perimetro di consolidamento ai fini della redazione del Bilancio Consolidato per l'anno 2020.

Il perimetro di consolidamento che fa capo al Comune di Sciacca comprende le seguenti società:

So.Ge.I.R. AG 1 SpA in liquidazione	Società Partecipata
-------------------------------------	---------------------



S.R.R. Ato 11 Agrigento Provincia Ovest A.R.L.	Società Partecipata
SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.	Società Partecipata

Il lavoro di predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Sciacca parte dall'adozione della delibera di Giunta Comunale n. 216 del 22/11/2021 avente ad oggetto: *“Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro ai fini del Bilancio consolidato per l’esercizio 2020”*.

La sopra indicata deliberazione ha inserito nei due elenchi previsti dal principio contabile applicato 4/4 i seguenti enti e società:

1. Elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) Comune di Sciacca per l’esercizio 2020

N.	Organismo/Ente Partecipato	Qualificazione
1	Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A.	Società partecipata
2	ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento	Ente strumentale partecipata
3	So.Ge.I.R. AG 1 S.p.A. in liquidazione	Società Partecipata
4	S.R.R. Ato 11 Agrigento Provincia Ovest A.R.L.	Società Partecipata
5	Gac Il Sole e l’Azzurro Tra Selinunte, Sciacca e Vigata Soc. Consortile A.R.L.	Società Partecipata
6	SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.	Società Partecipata

2. Elenco dei componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Sciacca per l’esercizio 2020:

So.Ge.I.R. AG 1 SpA in liquidazione	Società Partecipata
S.R.R. Ato 11 Agrigento Provincia Ovest A.R.L.	Società Partecipata
SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.	Società Partecipata

Non risulta inserita nel GAP la partecipazione nei confronti dell’Ente Morale R.D. 3298 "Istituto Agrario Calogero Amato Vetrano", in quanto con nota prot. 5294 del 25/09/2019 lo stesso ha comunicato che è escluso da qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico e perché non sussiste l’obbligo di ripianare i disavanzi, in conformità alla risposta della Commissione Arconet ad apposito quesito di Anci nella riunione del 17/09/2019.



L'oggetto sociale delle società partecipate dall'Ente ed inserite nel perimetro di consolidamento riguarda le attività di gestione del servizio rifiuti. Le quote di partecipazione societarie del Comune di Sciacca non determina controllo sulle singole società.

Il risultato economico del Gruppo Comune di Sciacca 2020

A seguito della corrispondenza avuta tra il Comune di Sciacca e le sopra indicate società e dei dati pervenuti, in applicazione dei principi e delle norme giuridiche e contabili vigenti, e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento, sono emerse le seguenti risultanze:

Conto Economico	Comune	Valori da consolidare	Bilancio Consolidato
Componenti Positivi della Gestione	31.599.674,02	2.703.832,08	34.303.506,10
Componenti Negativi della Gestione	32.782.940,59	1.891.962,75	34.674.903,34
Risultato della Gestione	-1.183.266,57	811.869,33	-371.397,24
Proventi ed oneri finanziari	-358.212,23	-26.416,03	-384.628,26
Proventi e Oneri straordinari	34.307,38	0,00	-34.307,38
Risultato prima Imposte	-1.507.171,42	785.453,30	-721.718,12
Imposte sul reddito	487.145,21	46.903,08	534.048,29
Risultato di Esercizio	-1.994.316,63	738.550,22	-1.255.766,41

Il bilancio consolidato del Comune di Sciacca si chiude con un risultato economico negativo (perdita consolidato) di € **-1.255.766,41**.

Si fa osservare che nell'attuazione delle sommatorie dei valori da consolidare si è proceduto ad arrotondamenti di centesimi.

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo Comune di Sciacca 2020

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo oggetto di consolidamento per l'esercizio 2020. Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune di Sciacca e le partecipate consolidate hanno reperito da soci e da terzi nel 2020.

A seguito dell'applicazione dei principi e delle norme giuridiche e contabili vigenti, e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento, sono emerse le risultanze riportate nel prospetto seguente, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Sciacca e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:



Stato Patrimoniale	Comune	Valori da consolidare	Bilancio Consolidato
Totale Crediti verso soci	0,00	2.245,38	2.245,38
Immobilizzazioni immateriali	858.129,46	433,97	858.563,43
Immobilizzazioni materiali	44.231.229,71	1.556.738,83	45.787.968,54
Immobilizzazioni finanziarie	780.868,95	-701.265,32	79.603,63
Totale Immobilizzazioni	45.870.228,12	855.907,48	46.726.135,60
Rimanenze	0,00	13.491,15	13.491,15
Crediti	17.840.259,43	2.472.979,59	20.313.239,02
Disponibilità liquide	0,00	81.703,01	81.703,01
Totale attivo circolante	17.840.259,43	2.568.173,75	20.408.433,18
Totale ratei e risconti attivi	0,00	14.590,13	14.590,13
TOTALE ATTIVO	63.710.487,55	3.440.916,74	67.151.404,29

Patrimonio netto	30.705.575,35	-610.482,82	30.095.092,53
Fondi per rischi ed oneri	670.358,23	380.398,01	1.050.756,24
<i>di cui riserva di consolidamento</i>			
TFR	0,00	0,00	0,00
Debiti	24.946.148,64	3.671.001,55	28.617.150,19
Ratei e risconti passivi	7.388.405,33	0,00	7.388.405,33
TOTALE PASSIVO	63.710.487,55	3.440.916,74	67.151.404,29

Si fa osservare che nell'attuazione delle sommatorie dei valori da consolidare si è proceduto ad arrotondamenti di centesimi.

NOTA INTEGRATIVA

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del Bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo.

L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011).

Presupposti normativi e di prassi



Il bilancio consolidato è disciplinato dal D.Lgs.118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", articoli da 11 bis a 11-quinquies e dall'allegato 4/4 al medesimo decreto denominato "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" come modificato dal D. Lgs. 10/08/2014 n. 126 e ss.mm.ii..

In sintesi, la normativa richiamata prevede che:

- gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione pubblica;
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi riguardanti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP);
 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Il Comune di Sciacca è tenuto a predisporre il Bilancio consolidato riferito all'esercizio 2020.

L'obbligo è previsto anche dal novellato articolo 233-bis del TUEL 267/2000.

Ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011, possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento gli enti/società nei casi di:

- Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

La valutazione di irrilevanza viene formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'3% del capitale della società partecipata.

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione per detto motivo sono estremamente limitati e riguardano eventi di



natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Il Percorso per la predisposizione del primo bilancio consolidato del Comune di Sciacca

L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che le Amministrazioni debbano adottare comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al citato decreto.

Tali disposizioni sono entrate in vigore per tutti gli enti superiori a 5 mila euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Sciacca ha preso avvio dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 22/11/2021, in cui, sulla base delle disposizioni del D.l.gs. 118/2011 e delle successive modifiche ed integrazioni, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Si sono succedute corrispondenze con la società partecipata individuata nel perimetro di consolidamento, per la trasmissione al Comune dei dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato.

La composizione del Gruppo Comune di Sciacca

Il termine "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011.

Il perimetro di consolidamento si può dire è un sottoinsieme del GAP.

Come da sopra indicata delibera di Giunta Comunale il perimetro di consolidamento è stato il seguente:

So.Ge.I.R. AG 1 SpA in liquidazione	Società Partecipata	% possesso 28,17
S.R.R. Ato 11 Agrigento Provincia Ovest A.R.L.	Società Partecipata	% possesso 31,47
SOGAIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.	Società Partecipata	% possesso 31,47

La partecipazione del Comune di Sciacca **nella società SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione**, avente sede legale in Sciacca (AG) Via Roma n. 5, è partecipazione obbligatoria (Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 488 dell'11 giugno 2002 e n° 1069 del 28 novembre 2002, D. Lgs n° 22/1997, articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e art. 6 della legge regionale n. 9/2010).

Si dà atto che trattasi di società a totale partecipazione dei 17 Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi,



Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula).

La classificazione della Società sopra indicata ricompresa nel perimetro di consolidamento, secondo la struttura armonizzata del bilancio, indicata al comma 3 dell'art. 11-ter del D. Lgs. 118/2011 è la Missione n. 9 denominata "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

La società in questione è stata posta in liquidazione in forza dell'art. 19, comma 1, della Legge Regionale 08.04.2010 n. 9.

La partecipazione del Comune di Sciacca **nella società S.R.R. Ato 11 Agrigento Provincia Ovest A.R.L.** (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 – Agrigento Provincia) avente sede legale in Sciacca (AG) Via Roma n. 13, è prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2010, ai sensi del quale *“In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge”*.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2010 la S.R.R., tra l'altro, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti. La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori.

Inoltre, l'articolo 1, comma 609, della Legge n. 190/2014, che ha integrato l'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ATO per i servizi pubblici locali.

Il capitale sociale della società S.R.R. è detenuto totalmente da 17 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. Rifiuti AG 11 Agrigento Provincia Ovest.

La partecipazione del Comune di Sciacca nella **società SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.**, avente sede legale in Sciacca (AG) Via Cappuccini n. 147, fa riferimento alla società in questione ed ai vincoli di scopo che si richiamano gli art. 202 e 204 del D.lgs. n. 153/2006, all'art. 7 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i., nonché all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000. Trattasi di società, a partecipazione indiretta, controllata al 100% dalla S.R.R. a seguito di acquisizione delle quote societarie della SOGEIR SpA ATO AG I in Sogeir Gestione Impianto Smaltimento SpA da parte della S.S.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11, per la propria percentuale di proprietà del 31,47%, avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/08/2019. Con la suddetta deliberazione si è dato atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione è risultata strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sciacca.



Tenendo anche conto della fase di liquidazione in essere della Società controllante, si ritiene che la predetta società abbia avuto (e quindi ha), analogamente alla società controllante, per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n.175/2016, e rientri nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).

Trattasi di società a totale partecipazione indiretta dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula).

Si ritiene di evidenziare che l'ente ha provveduto con deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 33 del 16/06/2021 all'approvazione delle revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2019 con la conclusione che sussistono le motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni stesse.

Bilanci utilizzati

I bilanci utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono quelli approvati al 31 dicembre 2020.

I criteri di valutazione applicati

Il principio contabile applicato, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, prevede che nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità sia ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

A riguardo si fa presente che il principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che *“è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base”*.

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, mantenere i criteri di valutazione adottati dalle società partecipate ricompresi nel perimetro di consolidamento, in considerazione di una sostanziale omogeneità nell'utilizzo dei criteri di valutazione. Si ritiene infatti che le differenze dei principi contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da rendere necessaria l'effettuazione di apposite scritture di rettifica.

Le partecipazioni sono iscritte al costo del patrimonio netto.



Le immobilizzazioni materiali/immateriali sono iscritte al valore di acquisizione e sistematicamente ammortizzate. Le aliquote di ammortamento utilizzate dagli enti facenti parte del gruppo sono sostanzialmente uniformi o comunque presentano difformità di entità irrilevante.

I crediti sono iscritti al valore nominale.

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico-temporale.

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o passività di esistenza potenziale o probabile e per il Comune è frutto dell'applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile.

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Le imposte sul reddito risultanti sono nelle società partecipate, sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base alla quantificazione del reddito imponibile effettuata in ragione dell'applicazione della normativa tributaria.

I ricavi per le prestazioni di servizi sono contabilizzati in base al principio della competenza economica.

Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del GAP, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Nella fase di consolidamento del bilancio della partecipata ricompresa nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con i soggetti estranei al gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con le partecipate, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo ha presupposto l'equivalenza delle poste registrate dalla controparte; tale presupposto, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, potrebbero emergere disallineamenti tecnici dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa. Nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai



criteri che sottendono al funzionamento della contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici.

La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2020 del Comune di Sciacca, un'analisi dei rapporti infragruppo, senza particolari rettifiche dovute ai dati contabili, al fine di ricostruire la rilevazione delle relative operazioni.

Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio consolidato 2020, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti con le partecipate comunale ricomprese nel perimetro di consolidamento. L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale) o singoli componenti del conto economico (gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate in precedenza, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri), per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale). Le partecipate in esame non essendo controllate dall'Ente hanno determinato l'applicazione del metodo proporzionale per il consolidamento del bilancio.

La percentuale utilizzata per consolidare i bilanci con il sopra indicato metodo proporzionale è stata la seguente:

- del 28,17% (quota di partecipazione) per la partecipata Sogeir Ato AG1 SpA in liquidazione;
- del 31,47 (quota di partecipazione) per la partecipata SRR;
- del 31,47% (quota di partecipazione) per la partecipazione indiretta di Sogeir Gestione Impianti;

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2020 all'interno del Gruppo Comune di Sciacca, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito e credito, acquisto vendita di beni e servizi;
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società partecipata, collegata ad una voce di costo per servizio di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi di credito/debito reciproci al 31/12/2020;
4. le operazioni infragruppo hanno comportato un trattamento fiscale differente e pertanto l'imposta sul valore aggiunto è stata considerata come costo e non è stata oggetto di eliminazione.



La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

Costi/Ricavi

Si è proceduto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che gli enti, inclusi nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale". Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica, affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali.

Al fine della definizione delle operazioni infragruppo da elidere sono state eliminate dal bilancio comunale i seguenti importi:

Costi/Ricavi

Ente	Tipologia	Voce	Descrizione	Dare	Avere
Comune di Sciacca	Conto Economico	B-10	Prestazioni di servizi	727.385,77	
Sogeir Impianti	Conto Economico	B-10	Prestazioni di servizi	685.419,25	
Sogeir Ato AG1 SpA in liquidazione	Conto Economico	B-10	Prestazioni di servizi	41.966,52	
Sogeir Ato AG1 SpA in liquidazione	Conto Economico	A-1	Ricavi delle vendite e prestazioni		204.000,00
S.R.R.	Conto Economico	A-5	Altri ricavi		523.385,77
Sogeir Impianti	Conto Economico	A-1	Ricavi delle vendite e prestazioni		0,00

Debiti/Crediti

Con riferimento invece ai rapporti di debito/credito, già certificati in sede di approvazione del rendiconto 2020, sono state eliminate le relative poste patrimoniali di debito e credito come da prospetto seguente.

Ente	Tipologia	Voce	Descrizione	Dare	Avere
Comune di	Stato	P-D-5	Debiti		410.479,95



Sciacca	Patrimoniale		V/fornitori		
Comune di Sciacca	Stato Patrimoniale	A-C-2	Crediti verso clienti	406.628,62	
Sogeir Ato AG1 SpA in liquidazione	Stato Patrimoniale	A-C-2	Crediti verso clienti	1.099.770,73	
Sogeir Ato AG1 SpA in liquidazione	Stato Patrimoniale	P-D-5	Debiti V/fornitori		2.443.127,94
SRR	Stato Patrimoniale	A-C-2 e	Crediti verso clienti	519.503,69	
SRR	Stato Patrimoniale	P-D-5	Debiti V/fornitori		279.495,57
Sogeir Impianti	Stato Patrimoniale	A-C-2	Crediti verso clienti	2.315.996,82	
Sogeir Impianti	Stato Patrimoniale	P-D-5	Debiti V/fornitori		1.212.647,73

Nell'ambito delle operazioni infra gruppo vi è rientrata anche l'eliminazione della partecipazione delle partecipate della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto € 702.209,42, (Comune - Srr, Comune - Sogeir Ato AG1 Spa In liquidazione, Comune - Sogeir Gestione Impianti), nonché l'eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto (Srr - Sogeir Gestione Impianti, per l'importo di euro 148.472,00).

Trattamento fiscale differente

Ai fini Iva, gli acquisti del Comune di Sciacca sono stati considerati indetraibili, perché non rientranti nell'ambito di un'attività commerciale. L'eliminazione del costo è avvenuta limitatamente all'imponibile.

Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni

Non risultano debiti e/o crediti superiori a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento.

**Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento**

Gli interessi finanziari si riferiscono principalmente a quelli pagati dal Comune e riguardanti gli oneri per i mutui contratti dall'Ente nei confronti della Cassa depositi e prestiti. Di minore rilevanza sono quelli provenienti dalle società partecipate.

Composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo.

Gli importi di maggior rilevanza dei proventi straordinari riguardano le sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo mentre per gli oneri straordinari essi si riferiscono a sopravvenienze del passivo ed insussistenti dell'attivo, del Comune di Sciacca. Essi si riferiscono principalmente al riaccertamento dei residui con registrazioni rispettivamente di eliminazione di residui passivi e maggior accertamento di residui attivi (sopravvenienze attive e insussistenze del passivo) e residui attivi eliminati (insussistenze dell'attivo).

Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, entità e natura.

Il Comune di Sciacca e gli altri soggetti del perimetro di consolidamento non possiedono strumenti finanziari derivati.

Fondo Rischi e Oneri

Si rappresenta che non sussistono grandi variazioni rispetto all'anno precedente. Per l'Ente Comune, i fondi rischi riguardano l'anticipazione di liquidità dell'Ente assunto con Cassa Depositi e Prestiti.

Crediti di natura tributaria ed extra-tributaria

Si rappresenta che risultano variazioni in aumento rispetto all'anno precedente principalmente nei dati dell'Ente per i crediti di natura tributaria e crediti per trasferimenti correnti derivanti dalle assegnazioni da parte di Stato e Regione.

Debiti

L'Ente ha visto ridurre i debiti da finanziamento per la riduzione dell'anticipazione di cassa con il proprio tesoriere.

Riguardo ai debiti di funzionamento verso fornitori essi risultano in aumento sia per quanto riguarda il Comune di Sciacca che per le Partecipate. Riguardo al Comune essi sono iscritti nello stato patrimoniale in quanto corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili per i quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.



La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Risconti Passivi

Si rappresenta che le variazioni rispetto all'anno precedente corrispondono principalmente a reimputazioni di accertamenti di entrata verso gli anni successivi in ottemperanza al principio di competenza finanziaria potenziata. Assenti quelli riguardanti le società partecipate.

Perdite d'esercizio

Si rappresenta, infine, che non ci sono perdite ripianate dall'Ente, attraverso conferimento o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni.

Patrimonio Netto

Si rileva la variazioni in diminuzione del patrimonio netto principale per la perdita d'esercizio del Comune.

Sciacca, 26/11/2021